

STATUTO

**ORANGINO HOME ANTELA
SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE A R.L.**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: BASSANO DEL GRAPPA VI VIA
BASTION 49/4

Numero REA: VI - 278487

Codice fiscale: 02833390244

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 14-03-2024 - Statuto completo	2
--	---

	"Esente da bollo ex art. 82 Dlg. 117/2017"	
	ALLEGATO B) al N. 242.906 di Rep. N. 99.568 di Racc.	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	Art. 1	
	DENOMINAZIONE E SEDE	
	E' costituita con sede nel Comune di Bassano del Grap-	
	pa (VI), la società cooperativa a mutualità prevalente	
	denominata	
	"Orangino Home Antela Società Cooperativa Sociale A	
	R.L.".	
	La Cooperativa potrà istituire sedi secondarie, suc-	
	cursali, agenzie ed uffici anche altrove e aderire o	
	partecipare ad organismi associativi ed economici che	
	si propongono iniziative mutualistiche e cooperativi-	
	stiche.	
	Alla Cooperativa si applicano le leggi speciali in ma-	
	teria, nonché le disposizioni previste dal Titolo VI	
	del codice civile e, per quanto non previsto dal Tito-	
	lo VI del codice civile, in quanto compatibili, le di-	
	sposizioni sulle società a responsabilità limitata.	
	Alla Cooperativa si applicano, in particolare, le di-	
	sposizioni di cui alla legge 3 aprile 2001, n. 142 di	
	riforma della figura del socio lavoratore, e successi-	
	ve modifiche ed integrazioni.	

	Art. 2	
	DURATA	
	La società Cooperativa ha durata fino al 31 (trentuno)	
	dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere proro-	
	gata con deliberazione dell'assemblea.	
	TITOLO II	
	SCOPO - OGGETTO	
	Art. 3	
	La cooperativa è retta dai principi della mutualità e	
	non ha fini di lucro.	
	La cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse	
	generale della comunità mediante la promozione umana e	
	l'integrazione sociale dei cittadini.	
	La cooperativa si ispira a principi di solidarietà e	
	condivisione.	
	In particolare considera prioritari: la centralità	
	della persona e il suo diritto di cittadinanza, il	
	coinvolgimento del territorio, la piccola dimensione,	
	la democraticità.	
	Gli scopi statutari sono perseguiti anche attraverso	
	la gestione e/o l'attivazione di servizi socio sanita-	
	ri ed educativi ai sensi della legge 8 novembre 1991,	
	n. 381, tra i quali a titolo esemplificativo:	
	- gestione di asili nido e/o scuole materne;	
	- gestione di servizi per l'infanzia anche con la pos-	

	sibilità di somministrazione di cibi e bevande;	
	- attività di formazione, consulenza e programmazione	
	a terzi, anche in relazione all'adeguamento dei para-	
	metri richiesti dalla certificazione di qualità;	
	- attività di formazione e informazione rivolte alla	
	cittadinanza, alle famiglie, agli operatori al fine di	
	promuovere la partecipazione collettiva su tutti gli	
	aspetti dell'attività della cooperativa;	
	- servizi culturali, corsi e/o lezioni di formazione	
	culturale, sociale, professionale, inerente agli scopi	
	della cooperativa;	
	- attività per la promozione della professionalità del	
	socio cooperatore attraverso corsi di formazione e/o	
	specializzazione sia teorica che pratica;	
	- attività di documentazione, studio e ricerca ineren-	
	ti agli scopi sociali;	
	- costituzione di centri studio che operino in colla-	
	borazione con istituzioni, enti pubblici e/o privati;	
	- gestione e attivazione di servizi per conciliare vi-	
	ta familiare e professionale nelle donne;	
	- gestione di strutture residenziali, comunità allog-	
	gio, comunità terapeutiche, centri diurni, sociali e	
	di accoglienza e di ogni altro servizio di pubblica u-	
	tilità;	
	- gestione di mense;	

	- coordinamento di famiglie affidatarie e gestione di	
	gruppi familiari;	
	- attività e servizi rivolti alla riabilitazione, cen-	
	tri diurni e residenziali di accoglienza e socializza-	
	zione-animazione finalizzate al miglioramento della	
	qualità della vita, nonché altre iniziative per il	
	tempo libero, la cultura, il turismo sociale;	
	- gestione ed animazione di pensionati sociali, ostel-	
	li, centri di animazione estivi, centri di soggiorni	
	per vacanze;	
	- attività o servizi di assistenza domiciliare;	
	- attività di assistenza anche di tipo infermieristico	
	e sanitario a carattere domiciliare, oppure realizzata	
	entro centri di servizio appositamente allestiti, o	
	messi a disposizione da enti pubblici o privati;	
	- servizi ed interventi territoriali rivolti alla fa-	
	miglia e/o al singolo;	
	- centri educativi occupazionali diurni;	
	- gestione ed animazione di servizi sociali;	
	- attività di animazione territoriale ed extrascola-	
	stiche;	
	- attività di sensibilizzazione e animazione della co-	
	munità locale;	
	- attività di sensibilizzazione e animazione della co-	
	munità locale al fine di renderla più consapevole dei	

	propri diritti di cittadinanza;	
	- attività di sostegno scolastico e animazione all'in-	
	terno e all'esterno della scuola;	
	- attività di commercio al dettaglio e all'ingrosso,	
	anche on - line, di prodotti igienico-sanitari, di cu-	
	ra, dell'alimentazione e di abbigliamento per l'infan-	
	zia.	
	L'attivazione-promozione e/o gestione dei servizi di	
	cui sopra potrà essere svolta anche in collaborazione	
	e convenzione con enti pubblici e privati; la coopera-	
	tiva potrà inoltre partecipare a pubblici appalti.	
	Si precisa che tutte le attività suddette vengono	
	svolte anche verso terzi non soci.	
	La cooperativa, per il raggiungimento dell'oggetto so-	
	ciale, potrà compiere tutte le operazioni commerciali,	
	industriali e immobiliari ed inoltre potrà compiere,	
	in via non prevalente e del tutto accessoria e stru-	
	mentale e comunque con espressa esclusione di qualsia-	
	si attività svolta nei confronti del pubblico, opera-	
	zioni finanziarie, mobiliari e immobiliari, concedere	
	fidejussioni, avalli, cauzioni e garanzie, anche a fa-	
	vore di terzi, assumere commesse per conto terzi,	
	nonché assumere, solo a scopo di stabile investimento	
	e non di collocamento, sia direttamente che indiretta-	
	mente, partecipazioni in società italiane ed estere a-	

	venti oggetto analogo, affine o connesso al proprio.	
	Con le modalità previste dal D.L. 109/1993 n. 385 e	
	dalle deliberazioni del C.I.R.C., la società potrà au-	
	tofinanziarsi mediante la raccolta del risparmio pres-	
	so i soci.	
	Le modalità di raccolta e rimborso saranno deliberate	
	preventivamente dal Consiglio di Amministrazione che	
	stabilirà se il finanziamento sarà a titolo gratuito	
	(infruttifero) o a titolo oneroso, fissando per que-	
	st'ultimo il tasso di interesse annuo. Detti versamen-	
	ti dovranno essere effettuati nel rispetto delle vi-	
	genti disposizioni di legge in materia bancaria e cre-	
	ditizia.	
	La cooperativa potrà esercitare la propria attività	
	sia in Italia che all'estero.	
	TITOLO III	
	Art. 4	
	SOCI	
	Il numero dei soci è variabile ma non può essere infe-	
	riore al minimo stabilito dalla legge.	
	Possono essere soci tutte le persone fisiche aventi la	
	capacità di agire, ed in particolare coloro che abbia-	
	no maturato una capacità professionale nei settori di	
	cui all'oggetto della Cooperativa e, comunque, coloro	
	che possano collaborare al raggiungimento dei fini so-	

	ciali. Possono inoltre essere soci le persone giuridi-	
	che enti o associazioni operanti nel settore medesimo	
	o affine in cui la cooperativa opera	
	I soci sono divisi secondo le seguenti categorie:	
	- Soci cooperatori: lavoratori di ambo i sessi che e-	
	sercitino mestieri attinenti alla natura dell'attività	
	della Cooperativa e che, per la loro capacità effetti-	
	va di lavoro, attitudine e specializzazione professio-	
	nale, possano partecipare direttamente ai lavori della	
	Cooperativa ed attivamente cooperare al suo esercizio	
	ed al suo sviluppo. In deroga a quanto precede, posso-	
	no essere ammessi come soci cooperatori anche elementi	
	tecnici ed amministrativi, in numero strettamente ne-	
	cessario al buon funzionamento della Cooperativa.	
	- Soci volontari: persone fisiche che abbiano compiuto	
	il diciottesimo anno di età che, secondo quanto previ-	
	sto dalla legge 381/91 art. 2, per sensibilità ed in-	
	teresse alle problematiche riferite all'attività svol-	
	ta dalla cooperativa intendano collaborare in modo vo-	
	lontario e personale senza alcuna retribuzione o com-	
	penso di qualsiasi genere salvo eventuali rimborsi	
	spese su parametri stabiliti dall'Organo Amministrati-	
	vo. I soci volontari sono iscritti in un'apposita se-	
	zione del libro soci. Il loro numero non può superare	
	la metà del numero complessivo dei soci.	

	- Soci speciali: l'organo amministrativo può delibe-	
	rare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di	
	nuovi soci cooperatori in una categoria speciale in	
	ragione dell'interesse:	
	a) alla loro formazione professionale	
	b) al loro inserimento in impresa.	
	Nel caso in cui alla lettera a) del comma 1, l'Organo	
	amministrativo può ammettere alla categoria soci spe-	
	ciali coloro che debbano completare o integrare la lo-	
	ro formazione professionale in ragione del persegui-	
	mento degli scopi sociali ed economici, in coerenza	
	con le strategie di medio e lungo periodo della coope-	
	rativa.	
	Nel caso della lettera b) del comma 1, l'organo ammi-	
	nistrativo può ammettere alla categoria dei soci spe-	
	ciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché	
	parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed	
	economici, in coerenza con le strategie di medio e	
	lungo periodo della cooperativa.	
	La delibera di ammissione dell'organo amministrativo,	
	in conformità con quanto previsto da apposito regola-	
	mento, stabilisce:	
	1. la durata del periodo di formazione o di inserimen-	
	to del socio speciale;	
	2. i criteri e le modalità attraverso i quali si arti-	

	colano le fasi di formazione professionale o di inse-	
	rimento nell'assetto produttivo della cooperativa;	
	3. la quota che il socio speciale deve sottoscrivere	
	al momento dell'ammissione.	
	Ai soci speciali può essere erogato il ristorno previ-	
	sto dall'art. 18, anche in misura inferiore ai soci	
	ordinari, in relazione ai costi di formazione profes-	
	sionale o di inserimento nell'impresa cooperativa. Ai	
	soci speciali non spetta comunque l'attribuzione dei	
	ristorni nelle forme di aumento del capitale sociale.	
	Il socio della categoria speciale ha diritto di parte-	
	cipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto	
	solamente in occasione delle assemblee ordinarie con-	
	vocate per l'approvazione del bilancio d'esercizio. E-	
	gli non può rappresentare in assemblea altri soci.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale non può	
	essere eletto amministratore.	
	I soci speciali non possono esercitare i diritti pre-	
	visti dall'art. 2476 del codice civile.	
	I soci speciali possono recedere nei casi previsti	
	dalla legge e dall'articolo 10 previsto dal presente	
	statuto. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il	
	rapporto sociale e mutualistico dalla comunicazione	
	del provvedimento di accoglimento della domanda.	
	I soci speciali possono essere esclusi, anche prima	

	della data di scadenza del periodo di formazione od	
	inserimento, nei casi previsti dalla legge e dall'art.	
	11 del presente statuto.	
	Alla data di scadenza del periodo di formazione od in-	
	serimento, il socio speciale è ammesso a godere i di-	
	ritti che spettano agli altri soci cooperatori a con-	
	dizione che, come previsto dal regolamento e dalla de-	
	libera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri	
	inerenti la formazione professionale, conseguendo i	
	livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa,	
	ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione	
	all'attività economica della cooperativa,	
	- Soci sovventori: persone fisiche e giuridiche che	
	sottoscrivono azioni nominative trasferibili per la	
	costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o	
	per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale	
	ai sensi dell'art. 4 della legge 59/92 del valore uni-	
	tario di Euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero);	
	- Soci cooperatori persone giuridiche: persone giuri-	
	diche, enti ed associazioni che possono contribuire al	
	raggiungimento degli scopi sociali della cooperativa.	
	Art. 5	
	AMMISSIONE DI NUOVI SOCI	
	Chi intende essere ammesso come socio cooperatore	
	dovrà presentare all'organo amministrativo domanda	

	scritta che dovrà contenere:	
	a) l'indicazione del nome, cognome o denominazione,	
	codice fiscale, residenza, luogo, data di nascita e	
	cittadinanza;	
	b) il numero di quote sociali che si propone di sotto-	
	scrivere c) l'indicazione dell'effettiva attività di	
	lavoro, dell'eventuale capacità professionale maturata	
	nei settori di cui all'oggetto sociale della coopera-	
	tiva, delle specifiche competenze possedute e l'inten-	
	dimento di instaurare un ulteriore rapporto di lavoro	
	in conformità con il presente statuto e con l'apposi-	
	to regolamento, dei quali dichiara di aver preso vi-	
	sione;	
	d) la dichiarazione di attenersi al presente statuto,	
	ai regolamenti della Cooperativa, dei quali dichiara	
	di aver preso visione, ed alle deliberazioni legalmen-	
	te adottate dagli organi sociali.	
	I soci persone giuridiche dovranno allegare copia del-	
	lo statuto e la dimostrazione della legittimazione del	
	soggetto che ha firmato la richiesta d'ammissione.	
	L'organo amministrativo, accertata l'esistenza dei re-	
	quisiti di cui all'articolo 4 del presente statuto e	
	la inesistenza di cause di incompatibilità, delibera	
	sull'accoglimento della domanda di ammissione a socio.	
	L'ammissione a socio avrà effetto dal momento in cui	

	il soggetto proponente verrà a conoscenza del positivo	
	accoglimento della domanda, deliberato dall'organo am-	
	ministrativo.	
	A seguito della delibera di ammissione e della conse-	
	guente comunicazione della stessa al soggetto interes-	
	sato, gli amministratori provvederanno all'annotazione	
	nel libro dei soci lavoratori.	
	In caso di rigetto della domanda di ammissione, l'or-	
	gano amministrativo dovrà entro sessanta giorni moti-	
	vare per iscritto la deliberazione e comunicarla agli	
	interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal-	
	l'organo amministrativo, chi l'ha proposta può, entro	
	sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chie-	
	dere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la qua-	
	le delibera sulle domande non accolte, se non apposi-	
	tamente convocata, in occasione della sua prossima	
	successiva convocazione.	
	L'organo amministrativo nella relazione al bilancio	
	illustra le ragioni delle determinazioni assunte con	
	riguardo all'ammissione di nuovi soci.	
	L'ammissione, i diritti e gli obblighi dei soci sov-	
	ventori sono regolati dalle vigenti disposizioni nor-	
	mative.	
	Art. 6	

	TRASFERIMENTO DELLE QUOTE	
	Il capitale sociale dei soci lavoratori è costituito	
	da quote del valore nominale compreso tra il minimo e	
	il massimo consentito dalla legge. Le quote non posso-	
	no essere sottoposte a pegno o a vincoli né essere ce-	
	dute con effetto verso la Cooperativa senza l'autoriz-	
	zazione dell'organo amministrativo.	
	Art. 7	
	DIRITTI E OBBLIGHI DEI SOCI	
	Le quote sottoscritte dai soci lavoratori in denaro	
	possono essere versate in più soluzioni e più precisa-	
	mente:	
	a) almeno il 25% all'atto della sottoscrizione;	
	b) il restante nei termini da stabilirsi dall'organo	
	amministrativo e, in difetto, in tre rate mensili.	
	I soci lavoratori sono obbligati:	
	a) al versamento delle quote sottoscritte;	
	b) al versamento dell'eventuale sovrapprezzo delibera-	
	to dall'assemblea;	
	c) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e	
	delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi	
	sociali.	
	E' fatto divieto ai soci di svolgere in proprio o di	
	aderire contemporaneamente ad altre imprese cooperati-	
	ve e non che perseguano identici scopi sociali ed e-	

	splichino un'attività concorrente, nonché di prestare	
	lavoro a favore di terzi esercenti imprese concorrenti.	
	L'organo amministrativo, in considerazione delle ca-	
	ratteristiche della tipologia del rapporto di lavoro	
	instaurato, può autorizzare il lavoratore allo svolgi-	
	mento di prestazioni lavorative a favore di terzi ed	
	aderire ad altre cooperative.	
	Art. 8	
	PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO	
	La qualità di socio lavoratore si perde per recesso,	
	esclusione o per causa di morte.	
	Art. 9	
	RECESSO	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge può recedere	
	il socio lavoratore:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non si trovi più in grado di partecipare al	
	raggiungimento degli scopi sociali;	
	c) per mutuo consenso.	
	Il recesso non può essere parziale.	
	La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con	
	raccomandata alla Cooperativa. L'organo amministrativo	
	deve esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione,	
	verificando se ricorrano i motivi che, a norma della	
	legge e del presente statuto, legittimano il recesso.	

	Se non sussistono i presupposti del recesso, l'organo	
	amministrativo deve darne immediatamente comunicazione	
	al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento	
	della comunicazione, può proporre opposizione innanzi	
	all'Arbitro di cui all'art. 33.	
	Il recesso diventa efficace, sia con riguardo al rap-	
	porto sociale che con riguardo ai rapporti mutualisti-	
	ci tra socio e Cooperativa, dalla comunicazione del	
	provvedimento di accoglimento della domanda.	
	In caso di recesso, l'ulteriore rapporto di lavoro in-	
	staurato con il socio, si risolverà di diritto a far	
	data dalla delibera di accettazione dell'organo ammi-	
	nistrativo.	
	Art. 10	
	ESCLUSIONE	
	L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio di	
	Amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla	
	legge, nei confronti del socio che:	
	a) abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissio-	
	ne;	
	b) nel caso di socio lavoratore, che abbia cessato, in	
	via definitiva, il rapporto di lavoro con la Coopera-	
	tiva, secondo quanto previsto nel regolamento interno	
	di cui all'art. 6 della L. 142/2001; nel caso di socio	
	volontario, che abbia cessato in via definitiva l'at-	

	tività di volontariato, ovvero, nel caso di socio	
	fruitore, che abbia cessato in via definitiva la frui-	
	zione dei servizi;	
	c) risulti gravemente inadempiente per le obbligazio-	
	ni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai rego-	
	lamenti approvati dall'Assemblea dei soci o che ineri-	
	scano il rapporto mutualistico, nonché dalle delibere	
	adottate dagli organi sociali, salva la facoltà del	
	Consiglio di Amministrazione di accordare al socio un	
	termine non superiore a 60 (sessanta) giorni per ade-	
	guarsi;	
	d) previa intimazione da parte del Consiglio di Ammi-	
	nistrazione, non adempia entro 60 (sessanta) giorni,	
	al versamento del valore delle quote sottoscritte o al	
	pagamento di somme dovute alla Società a qualsiasi ti-	
	tolo;	
	e) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza	
	con la Cooperativa;	
	f) nell'esecuzione del rapporto di lavoro ponga in	
	essere comportamenti oppure commetta gravi mancanze	
	e/o inadempimenti tali da determinare la risoluzione	
	del rapporto di lavoro per motivi disciplinari ovvero	
	per giusta causa o giustificato motivo.	
	Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche	
	la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.	

	Contro la deliberazione di esclusione l'interessato	
	può proporre opposizione all'arbitro di cui all'art.	
	33 nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.	
	Art. 11	
	DIRITTI CONSEGUENTI AL RECESSO O ALL'ESCLUSIONE	
	I soci lavoratori receduti od esclusi hanno il diritto	
	al rimborso del valore nominale delle quote versate,	
	aumentato di quello ad esse eventualmente attribuito	
	per rivalutazione e/o ristorno.	
	La liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio	
	dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto	
	sociale, limitatamente al socio lavoratore, diventa o-	
	perativo, eventualmente ridotta in proporzione alle	
	perdite imputabili al capitale e, comunque, in misura	
	mai superiore all'importo di cui al precedente comma.	
	Il pagamento deve essere eseguito entro 180 giorni	
	dall'approvazione del bilancio stesso.	
	Art. 12	
	MORTE DEL SOCIO	
	In caso di morte del socio lavoratore il rapporto so-	
	ciale si scioglie ipso-iure. Gli eredi conseguono il	
	diritto al rimborso delle quote da lui effettivamente	
	versate ed eventualmente attribuite, nella misura e	
	con le modalità previste dal precedente articolo.	
	Art. 13	

	TRATTAMENTO NORMATIVO ED ECONOMICO DEI SOCI LAVORATORI	
	Il trattamento economico e normativo dei soci lavora-	
	tori è determinato da apposito regolamento approvato	
	dall'assemblea dei soci, tenendo conto della natura	
	subordinata o diversa da quella subordinata del rap-	
	porto di lavoro instaurato con i medesimi.	
	TITOLO IV	
	PATRIMONIO SOCIALE E BILANCIO	
	Art. 14	
	PATRIMONIO SOCIALE	
	Il patrimonio della Cooperativa è costituito:	
	a) dal capitale sociale dei soci lavoratori che è va-	
	riabile ed è formato da un numero illimitato di quote	
	del valore nominale compreso tra il minimo e il massi-	
	mo consentito dalla legge;	
	b) dalla riserva legale, formata con le quote degli u-	
	tili di esercizio di cui al successivo articolo 16;	
	c) da ogni altra riserva costituita e/o prevista per	
	legge;	
	d) dalla riserva straordinaria.	
	Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la so-	
	cietà con il suo patrimonio.	
	Le riserve non possono essere ripartite, in qualunque	
	forma, fra i soci lavoratori né durante la vita socia-	
	le né all'atto dello scioglimento.	

	Art. 15	
	ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO	
	L'esercizio sociale va dal 1^ gennaio al 31 dicembre	
	di ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo ammini-	
	strativo provvede alla redazione del bilancio, secondo	
	le disposizioni di legge.	
	Gli amministratori documentano, nella nota integrati-	
	va, la condizione di prevalenza, ai sensi dell'art.	
	2513 c.c..	
	Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei	
	soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusu-	
	ra dell'esercizio sociale o, quando lo richiedano par-	
	ticolari esigenze relative alla struttura ed all'og-	
	getto della Cooperativa, entro 180 giorni dalla chiu-	
	sura dell'esercizio sociale: in quest'ultimo caso pe-	
	raltro gli amministratori devono segnalare nella loro	
	relazione (o nella nota integrativa in caso di bilan-	
	cio redatto in forma abbreviato) le ragioni della di-	
	lazione.	
	Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato an-	
	nualmente presso l'Albo delle cooperative a mutualità	
	prevalente.	
	Inoltre il bilancio di esercizio ed il bilancio socia-	
	le di cui all'art. 9, comma 2 del Decreto Legislativo	

	n. 112 del 2017, dovranno essere depositati presso	
	l'ufficio del Registro delle Imprese competente ai	
	sensi della normativa vigente ed in particolare del-	
	l'art. 2, comma 1, del Decreto Interministeriale 16	
	marzo 2018 e comunque delle norme di legge e regola-	
	mentari.	
	Art. 16	
	DESTINAZIONE DELL'UTILE	
	L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla ri-	
	partizione dell'utile netto destinandolo:	
	a) non meno di quanto previsto dalla legge, attualmen-	
	te il trenta per cento, al fondo di riserva ordinaria,	
	mai divisibile tra i soci sotto qualsiasi forma, sia	
	durante la vita della società che all'atto del suo	
	scioglimento, anche ai fini e per gli effetti di cui	
	all'art. 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904;	
	b) non meno di quanto previsto dalla legge 59/92, at-	
	tualmente il tre per cento, alla costituzione e al-	
	l'incremento del fondo mutualistico per la promozione	
	e lo sviluppo della cooperazione;	
	c) un'eventuale quota, quale dividendo, ragguagliata	
	al capitale effettivamente versato ed eventualmente	
	rivalutato, da distribuire:	
	1) ai soci lavoratori, in misura non superiore all'in-	
	teresse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumenta-	

	to di due punti e mezzo;	
	2) ai soci sovventori, in misura non superiore a quan-	
	to stabilito nel precedente punto 1, aumentata fino a	
	due punti;	
	d) un'eventuale quota ad aumento gratuito del capitale	
	sociale sottoscritto e versato, nei limiti consentiti	
	dalle leggi in materia per il mantenimento dei requi-	
	siti mutualistici a fini fiscali;	
	g) quanto residua alla riserva straordinaria.	
	In ogni caso l'assemblea potrà deliberare, ferme re-	
	stando le destinazioni obbligatorie per legge per il	
	mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fisca-	
	li ed in deroga alle disposizioni dei commi preceden-	
	ti, che la totalità degli utili di esercizio sia devo-	
	luta alle riserve indivisibili.	
	Art. 17	
	RISTORNO	
	La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà	
	essere effettuata considerando la quantità e qualità	
	degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Coope-	
	rativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in	
	apposito regolamento da approvarsi ai sensi dell'art.	
	2521 ultimo comma da predisporre a cura dell'Organo	
	Amministrativo sulla base dei seguenti criteri (singo-	
	lamente presi o combinati tra loro):	

	- le ore lavorate ovvero retribuite nel corso dell'an-	
	no;	
	- la qualifica / professionalità;	
	- i compensi erogati;	
	- il tempo di permanenza nella società;	
	- la tipologia del rapporto di lavoro;	
	- la produttività.	
	Alla chiusura dell'esercizio sociale, sulla scorta	
	delle risultanze di bilancio, la società rileverà la	
	percentuale dei ristorni da attribuire ai soci sulla	
	scorta della percentuale delle transazioni operate con	
	i soci rispetto a quelle totali.	
	La società rileverà la percentuale dei ristorni (posi-	
	tivi o negativi) da attribuire ad ogni singolo socio	
	sulla scorta della percentuale delle transazioni in-	
	trattenute con lo stesso rispetto a quelle intratte-	
	nute con la totalità dei soci	
	Accertata l'entità dei ristorni, che comunque non	
	potrà superare i limiti previsti dalla legge 142/2001,	
	la società potrà deliberare (in caso di ristorni posi-	
	tivi) di distribuirli ai soci:	
	1) in denaro o in natura;	
	2) mediante aumento proporzionale delle quote possedute	
	3) mediante emissione di strumenti finanziari, la cui	
	emissione, collocazione e funzionamento dovrà essere	

	conforme al dettato legislativo.	
	TITOLO V	
	GOVERNO DELLA SOCIETA'	
	Art. 18	
	ORGANI SOCIALI	
	Sono organi della società:	
	a) l'assemblea dei soci;	
	b) l'organo amministrativo;	
	c) il collegio dei sindaci, se nominato.	
	Sez. I - ASSEMBLEA	
	Art. 19	
	CONVOCAZIONE	
	L'assemblea deve essere convocata dagli amministratori	
	anche fuori della sede sociale, purchè in Italia.	
	L'assemblea è convocata, oltre che nei casi e per gli	
	oggetti previsti dalla legge, ogni qualvolta l'organo	
	amministrativo lo ritenga opportuno.	
	L'organo amministrativo deve, altresì convocare senza	
	ritardo l'assemblea quando ne è fatta domanda da tanti	
	soci che rappresentino almeno un terzo del capitale	
	sociale e nella domanda sono stati indicati gli argo-	
	menti da trattare.	
	L'assemblea viene convocata con avviso spedito almeno	
	otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea,	
	con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro	

	mezzo idoneo allo scopo, fatto pervenire ai soci al	
	domicilio risultante dal libro dei soci (nel caso di	
	convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o al-	
	tri mezzi similari, l'avviso deve essere spedito al	
	numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica	
	o allo specifico recapito che siano stati espressamen-	
	te comunicati dal socio e che risultino espressamente	
	dal libro soci, fermo restando che tra quelli tra i	
	soci che non intendono indicare un'utenza fax, un in-	
	dirizzo di posta elettronica, o revocano l'indicazione	
	effettuata in precedenza, hanno diritto di ricevere la	
	comunicazione a mezzo raccomandata).	
	Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il	
	giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle	
	materie da trattare.	
	Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una	
	data ulteriore di seconda convocazione per il caso in	
	cui nella adunanza prevista in prima comunicazione non	
	risultasse legalmente costituita, che deve essere fis-	
	sata almeno ventiquattro ore dopo la prima convocazio-	
	ne.	
	In mancanza di formale convocazione l'assemblea si re-	
	puta regolarmente costituita quando ad essa partecipa	
	l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e	
	sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nes-	

	suno si oppone alla trattazione dell'argomento.	
	Art. 20	
	COMPETENZA	
	L'assemblea:	
	1) approva il bilancio di esercizio;	
	2) determina il periodo di durata del mandato e il numero dei componenti dell'organo amministrativo e provvede alle relative nomine e revoche;	
	3) determina le misura dei compensi da corrisponderli agli amministratori per la loro attività collegiale;	
	4) nomina, se obbligatorio per legge o se ritenuto comunque opportuno, i componenti del collegio sindacale ed elegge tra questi il Presidente;	
	5) delibera sulle domande di ammissione dell'aspirante socio non accolte dall'organo amministrativo;	
	6) approva o modifica i regolamenti previsti dal presente statuto;	
	7) delibera le modifiche dell'atto costitutivo;	
	8) delibera sul ristorno ex lege 142/2001	
	9) delibera il compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;	
	10) delibera l'adesione e/o la partecipazione ad organismi associativi ed economici che si propongono iniziative mutualistiche e cooperativistiche.	

	11) delibera l'apertura e la chiusura di succursali e	
	di sedi secondarie;	
	12) delibera sullo scioglimento della Cooperativa,	
	sulla nomina, sostituzione e sui poteri dei liquidato-	
	ri.	
	L'assemblea delibera su ogni altra materia attribuita	
	dalla legge o dal presente statuto alla sua competenza.	
	Art. 21	
	QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI	
	L'assemblea è validamente costituita:	
	- in prima convocazione, quando intervengono personal-	
	mente o per delega tanti soci che rappresentano almeno	
	la metà dei voti spettanti ai soci;	
	- in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei	
	voti dei soci intervenuti o rappresentati.	
	L'assemblea regolarmente costituita ai sensi dei commi	
	precedenti, così in prima come in seconda convocazio-	
	ne, delibera a maggioranza assoluta dei voti dei soci	
	presenti salvo che nei casi di:	
	1) eliminazione delle clausole di mutualità	
	2) scioglimento e messa in liquidazione	
	per le quali è richiesto il voto favorevole di tanti	
	voti che rappresentino almeno la metà più uno dei voti	
	spettanti ai soci.	
	Nei casi di modifica statutaria la relativa delibera	

	assembleare andrà verbalizzata da notaio, con conse-	
	guente applicazione dell'art. 2436 c.c.	
	Art. 22	
	INTERVENTO - VOTO - RAPPRESENTANZA	
	Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che ri-	
	sultano iscritti nel libro soci da almeno novanta	
	giorni e che non siano in mora nel pagamento delle	
	quote sottoscritte.	
	Ogni socio lavoratore o socio sovventore ha un solo	
	voto, qualunque sia il numero delle quote possedute.	
	I soci, che per qualsiasi motivo, non possono interve-	
	nire personalmente in assemblea, hanno la facoltà di	
	farsi rappresentare soltanto da un altro socio, appar-	
	tenente alla medesima categoria di socio lavoratore o	
	finanziatore, mediante delega scritta; ogni socio de-	
	legato non può rappresentare più di tre soci.	
	Per quanto non previsto si applicano le regole di cui	
	agli articoli 2538 e seguenti del Codice Civile, inte-	
	grate da quelle previste dall'Assemblea nella Società	
	a responsabilità limitata.	
	Art. 23	
	PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA	
	L'assemblea è presieduta dal Presidente del consiglio	
	di amministrazione o, in sua assenza, dal Vicepresi-	
	dente o da persona designata dall'assemblea stessa con	

	il voto della maggioranza dei presenti.	
	La nomina del segretario è fatta dall'assemblea con la	
	maggioranza dei voti presenti. Il segretario può esse-	
	re un non socio.	
	Il Presidente dell'assemblea verifica la regolarità	
	della costituzione, accerta l'identità e la legittima-	
	zione dei presenti, regola il suo svolgimento ed ac-	
	certa i risultati delle votazioni.	
	Sez. II - ORGANO AMMINISTRATIVO	
	Art. 24	
	NOMINA - COMPOSIZIONE - DURATA	
	La società è amministrata, con scelta da adottarsi dai	
	soci ai sensi di legge, da un Consiglio di Amministra-	
	zione composto da due a sette consiglieri. I mandata-	
	ri o i designati delle persone giuridiche possono es-	
	sere nominati amministratori. La maggioranza degli am-	
	ministratori deve essere comunque sempre costituita da	
	soci cooperatori o da persone designate dai soci coo-	
	peratori persone giuridiche.	
	La durata in carica dell'organo amministrativo, che	
	può essere anche a tempo indeterminato, è stabilita di	
	volta in volta dall'assemblea.	
	Il consiglio di amministrazione elegge tra i suoi mem-	
	bri il presidente; può eleggere un vicepresidente che	
	sostituisca il presidente nei casi di assenza o impe-	

	dimento.	
	Art. 25	
	COMPETENZA E RIUNIONI	
	Il consiglio di amministrazione è investito, in via e-	
	sclusiva, di tutti i poteri per la gestione ordinaria	
	e straordinaria della Cooperativa, salva la necessaria	
	autorizzazione assembleare nei casi previsti dal pre-	
	sente statuto e nel rispetto, in ogni caso, delle pre-	
	scrizioni di cui all'articolo 2512 e seguenti del co-	
	dice civile in materia di mutualità prevalente.	
	Il consiglio di amministrazione è convocato dal Presi-	
	dente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui	
	deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da al-	
	meno due consiglieri. La convocazione è fatta a mezzo	
	lettera, da spedirsi non meno di cinque giorni prima	
	dell'adunanza, e, nei casi urgenti, a mezzo telegram-	
	ma, fax o posta elettronica in modo che i consiglieri	
	e i sindaci effettivi ne siano informati almeno un	
	giorno prima della riunione.	
	Le adunanze sono valide quando intervenga la maggio-	
	ranza degli amministratori in carica.	
	Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta	
	dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi	
	presiede.	
	L'azione di responsabilità contro gli amministratori è	

	promossa da ciascun socio ai sensi dell'art. 2476 c.c..	
	L'organo amministrativo è investito dei più ampi pote-	
	ri per la gestione della società.	
	Spetta, pertanto a titolo esemplificativo al Consiglio	
	di Amministrazione:	
	a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assem-	
	blea;	
	b) redigere i bilanci consuntivi;	
	c) compilare i regolamenti interni previsti dallo Sta-	
	tuto;	
	d) proporre all'assemblea dei soci l'entità e le moda-	
	lità di erogazione del ristorno;	
	e) deliberare tutti gli atti e contratti di ogni gene-	
	re inerenti all'attività; fra gli altri vendere, ac-	
	quistare, permutare beni e diritti mobiliari e immobi-	
	liari, con le più ampie facoltà al riguardo ivi com-	
	presa quella di rinunciare alle ipoteche legali, com-	
	piere ogni e qualsiasi operazione compreso leasing	
	presso Istituti di Credito di diritto pubblico e pri-	
	vato, aprire, utilizzare, estinguere conti correnti	
	anche allo scoperto e compiere qualsiasi operazione in	
	banca, compresa l'apertura di sovvenzioni e mutui con-	
	cedendo tutte le garanzie anche ipotecarie, cedere,	
	accettare, emettere, girare, avallare, scontare, quie-	
	tanzare crediti ed effetti cambiari e cartolari in ge-	

	nere;	
	f) concorrere a gare d'appalto, licitazioni e tratta-	
	tive private per opere o servizi inerenti l'attività	
	sociale e stipulare i relativi contratti;	
	g) deliberare e concedere avalli cambiari, fidejussori	
	ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia	
	forma;	
	h) conferire procure, per singoli atti o categorie di	
	atti, ferma l'analogia facoltà attribuita al Presidente	
	del Consiglio di Amministrazione, e nominare il diret-	
	tore determinandone le funzioni e la retribuzione;	
	i) assumere e licenziare il personale della società,	
	fissandone le mansioni e le retribuzioni;	
	j) deliberare circa l'ammissione, il recesso, la deca-	
	denza e l'esclusione dei soci, con deliberazione moti-	
	vata;	
	k) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordina-	
	ria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione	
	soltanto di quelli che, per disposizioni della legge,	
	o del presente Statuto, siano riservati all'assemblea	
	generale;	
	l) deliberare l'istituzione di una sezione di attività	
	per la raccolta di prestiti prevista dal presente	
	Statuto nonché la costituzione di fondi per lo svilup-	
	po tecnologico o la ristrutturazione o il potenziamen-	

	to aziendale;	
	m) deliberare l'apertura e la chiusura di uffici am-	
	ministrativi e/o stabilimenti operativi non aventi ca-	
	rattere di sede secondaria nè di succursale.	
	Art. 26	
	SOSTITUZIONE DEGLI AMMINISTRATORI	
	Qualora venga a mancare uno o più dei consiglieri di	
	amministrazione, il consiglio provvede a sostituirli	
	nei modi previsti dall'articolo 2386 comma 1 del codi-	
	ce civile, perché la maggioranza sia sempre costituita	
	da soci cooperatori e comunque da amministratori no-	
	minati dall'assemblea.	
	Se viene meno la maggioranza degli amministratori no-	
	minati dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono	
	convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzio-	
	ne dei mancanti; gli amministratori così nominati sca-	
	dono insieme con quelli in carica all'atto della loro	
	nomina.	
	Art. 27	
	RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA'	
	La firma e la rappresentanza della società di fronte a	
	terzi ed in giudizio spettano al Presidente del Con-	
	siglio di Amministrazione e, in caso di suo impedinen-	
	to ovvero di delega scritta, al Vice Presidente.	
	Potrà altresì spettare agli amministratori che abbiano	

	ricevuto deleghe di poteri dal Consiglio, nei limiti	
	dei poteri loro attribuiti, ed anche per un singolo	
	affare.	
	SEZIONE III - COLLEGIO SINDACALE E CONTROLLO CONTABILE	
	Art. 28	
	COLLEGIO SINDACALE	
	Il collegio sindacale, ove obbligatorio per superamen-	
	to dei limiti previsti dalla legge o ove comunque no-	
	minato dall'assemblea, si compone di tre membri ef-	
	fettivi e di due supplenti. Il Presidente del collegio	
	sindacale è nominato dall'assemblea, all'atto della	
	nomina del collegio stesso. Il collegio sindacale vi-	
	gila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul	
	rispetto dei principi di corretta amministrazione ed	
	in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organiz-	
	zativo, amministrativo e contabile adottato dalla so-	
	cietà e sul suo concreto funzionamento.	
	Il collegio sindacale, nominato per obbligo legislati-	
	vo, potrà esercitare inoltre il controllo contabile;	
	in tal caso il collegio sindacale dovrà essere inte-	
	gralmente costituito da Revisori Contabili iscritti	
	nel registro istituito presso il Ministero della Giu-	
	stizia. Si applicano, inoltre, le disposizioni di cui	
	agli art. 2406 e 2407 c.c.	
	La retribuzione annuale dei sindaci è determinata dai	

	soci all'atto della nomina per l'intero periodo di du-	
	rata del loro ufficio.	
	Ogni socio può denunciare i fatti che ritiene censura-	
	bili al collegio sindacale, il quale deve tener conto	
	della denuncia nella relazione annuale sul bilancio;	
	se la denuncia è fatta da tanti soci che rappresentino	
	un ventesimo del capitale sociale il collegio sindaca-	
	le deve indagare senza ritardo sui fatti denunciati e	
	presentare le sue conclusioni ed eventuali proposte	
	all'assemblea.	
	La denuncia al tribunale di cui all'articolo 2409 del	
	codice civile può essere promossa da almeno un decimo	
	dei soci.	
	Art. 29	
	REVISORE	
	Il controllo contabile, ove obbligatorio o comunque	
	deliberato dall'assemblea, potrà essere esercitato, in	
	alternativa al Collegio Sindacale, da un revisore con-	
	tabile o da una società di revisione.	
	Il revisore o la società incaricati del controllo con-	
	tabile svolgono le funzioni previste dalle norme di	
	legge.	
	L'incarico di controllo contabile è conferito dall'as-	
	semblea, sentito il collegio sindacale ove nominato;	
	l'assemblea determina il corrispettivo spettante al	

	revisore o alla società di revisione per l'intera du-	
	rata dell'incarico.	
	L'incarico ha durata di tre esercizi, con scadenza	
	dalla data dell'assemblea convocata per l'approvazione	
	del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.	
	TITOLO VI	
	DISPOSIZIONI VARIE	
	Art. 30	
	SCIoglimento	
	La Cooperativa si scioglie per le cause previste	
	dall'art. 2545 - duodecies del codice civile.	
	Verificata la ricorrenza di una causa di scioglimento	
	della Cooperativa o deliberato lo scioglimento della	
	stessa, l'assemblea, con le maggioranze previste per	
	le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statu-	
	to, disporrà in merito a:	
	a) il numero dei liquidatori e le regole di funziona-	
	mento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;	
	b) la nomina dei liquidatori, con indicazione di quel-	
	li cui spetta la rappresentanza della società;	
	c) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liqui-	
	dazione; i poteri dei liquidatori, con particolare ri-	
	guardo alla cessione dell'azienda sociale, di rami di	
	essa, ovvero anche di singoli beni o diritti, o bloc-	
	chi di essi; gli atti necessari per la conservazione	

	del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio	
	provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del	
	migliore realizzo.	
	La società potrà, in qualunque momento, revocare lo	
	stato di liquidazione, previa eliminazione della causa	
	di scioglimento, con delibera dell'assemblea, assunta	
	con le maggioranze previste per la modifica dell'atto	
	costitutivo e dello statuto. I soci che non abbiano	
	concorso alle deliberazioni riguardanti la revoca del-	
	lo stato di liquidazione hanno diritto di recedere.	
	Art. 31	
	DEVOLUZIONE PATRIMONIALE	
	In caso di scioglimento della Cooperativa vi è l'ob-	
	bligo di devoluzione dell'intero patrimonio sociale ai	
	fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo	
	della cooperazione, dedotti nell'ordine:	
	a) il rimborso dei conferimenti effettuati dai soci	
	finanziatori e dai soci sovventori, eventualmente ri-	
	valutati e i dividendi eventualmente maturati;	
	b) il rimborso delle quote versate dai soci lavorato-	
	ri, eventualmente rivalutate e i dividendi eventual-	
	mente maturati.	
	Art. 32	
	CLAUSOLA ARBITRALE	
	Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci	

	ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto	
	diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad	
	eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'in-	
	tervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà	
	essere risolta da un Arbitro Unico della Camera Arbi-	
	trale Nazionale ed Internazionale presso la Camera di	
	Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura ove ha	
	sede la società, la quale dovrà provvedere alla nomina	
	entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta fatta dalla	
	parte più diligente. Nel caso in cui il soggetto desi-	
	gnato non vi provveda nel termine previsto, la nomina	
	sarà richiesta, dalla parte più diligente, al Presi-	
	dente del Tribunale del luogo in cui ha sede la so-	
	cietà.	
	La sede dell'arbitrato sarà presso il domicilio del-	
	l'arbitro.	
	L'arbitro dovrà decidere entro 90 (novanta) giorni	
	dalla nomina. L'arbitro deciderà in via rituale secon-	
	do diritto.	
	Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le ri-	
	soluzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno	
	le parti.	
	L'arbitro determinerà come ripartire le spese dell'ar-	
	bitrato tra le parti.	
	Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le	

	controversie promosse da amministratori, liquidatori e	
	sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti.	
	Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni	
	del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5.	
	La soppressione della presente clausola compromissoria	
	deve essere approvata con delibera dei soci con la	
	maggioranza di almeno i due terzi del capitale socia-	
	le. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i	
	successivi novanta giorni, esercitare il diritto di	
	recesso ai sensi dell'articolo 9 (nove).	
	Art. 33	
	NORME SULLA MUTUALITA' PREVALENTE	
	La Cooperativa è a mutualità prevalente ed adotta le	
	norme previste dalla Legge per le società a responsa-	
	bilità limitata, nei limiti di cui all'articolo 2519	
	del Codice Civile.	
	In caso di perdita della qualifica di Cooperativa a	
	mutualità prevalente si applica la previsione di cui	
	all'articolo 2545 - octies del Codice Civile.	
	Art. 34	
	DISPOSIZIONI FINALI	
	Sono esplicitamente previsti nel presente statuto:	
	1) Divieto di distribuire dividendi in misura superio-	
	re a quanto previsto dall'art 2514 del c.c.	
	2) Divieto di remunerare eventuali strumenti finanzia-	

40 di 40